

CONTENUTI

1. Modifiche intervenute al decreto legislativo n. 178/2012
2. Privatizzazione dei comitati provinciali e locali C.R.I.
3. Risorse umane
 - 3.1 Fabbisogno di personale e interventi normativi
 - 3.2 Armonizzazione D.Lgs.165/2001 e D.Lgs. 178/12
 - 3.3 Pieno impiego di personale e stabilizzazioni
 - 3.4 Aspetti finanziari relativi al personale
 - 3.5 Personale appartenente al Corpo Militare
4. Attuazione della Gestione Separata
5. Attività relative al Patrimonio
6. Particolari criticità
7. Conclusioni

Allegati:

- allegato 1) Elenco adempimenti ancora da evadere, previsti a norma del D.Lgs. 178/2012 e smi e del D.M. 16.04.2015
- allegato 2) Simulazione fabbisogno inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica ed ai Ministeri Vigilanti nota prot. n. 54296 del 16 luglio 2015
- allegato 3) Articolo 61 decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 e nota prot. CRI/CC/54769 del 20.07.2015 (richiesta attivazione procedura prevista dall'art.61 del D.Lgs. n.165/2001)
- allegato 4) Elenco aste pubbliche 2015
- allegato 5) Prospetto : ipotesi risparmio di spesa - *abstract* relazione prot.83900 -
- allegato 6) Nota 03.10.2014 *International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies*

NOTA

Si fa presente che i dati qui rappresentati (contabili ed extracontabili) sono dinamici, in continua evoluzione.

1. MODIFICHE INTERVENUTE AL DECRETO LEGISLATIVO N. 178/2012

Come ben noto la Croce Rossa italiana è interessata da un processo di riordino previsto dal Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n.178 (d'ora innanzi Decreto di Riordino) che ha avviato una trasformazione radicale dell'allora Associazione Italiana della Croce Rossa - ente pubblico non economico articolato in un'organizzazione centrale, regionale, provinciale e locale - in un'Associazione APS (Associazione di promozione sociale) con personalità giuridica di diritto privato.

Tale processo si concluderà al termine di un periodo transitorio - attualmente previsto dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 - in cui viene costituito anche un Ente strumentale che mantiene la personalità giuridica di diritto pubblico come ente non economico, con la finalità di concorrere temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione e che di fatto è adibito al supporto dell'avviamento dell'Associazione della CRI APS NAZIONALE CRI ed alla liquidazione della "vecchia" CRI ente pubblico.

Attualmente, la CRI (fermo restando il principio di Unità) presenta una natura *mista* in quanto articolata su due piani distinti:

- A. uno pubblico: Comitato centrale, Comitati regionali e Comitati provinciali di Trento e Bolzano
- B. uno privato: Comitati provinciali e locali (APS/ONLUS parziali).

Premesso quanto sopra, la presente relazione che si riferisce al primo semestre 2015 tiene conto anche degli effetti prodotti dalle ultime modifiche normative al D.Lgs. 178/12. Il Decreto di Riordino, come si sa, è stato interessato da diversi correttivi ad opera del Legislatore, di seguito si riporta una sintesi di quelli principali.

Innanzitutto, nel periodo di riferimento è stata corretta un'anomalia che interessava i comitati afferenti all'area di Trento e Bolzano.

La Legge 30 ottobre 2013 n. 125 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, recante le disposizioni per il perseguimento di obiettivi urgenti di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*" ha inserito l'art. 1 bis nel Decreto di Riordino determinando l'assunzione della personalità giuridica di diritto privato dei Comitati locali e provinciali C.R.I. dal 1° gennaio 2014, differendo di un anno il processo di privatizzazione completa e mantenendo dunque la natura pubblica del Comitato centrale e dei Comitati regionali nonché (per errore materiale) di tutti i Comitati afferenti alle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Questa disegualità di trattamento è stata corretta con il comma 143 dell'art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "*Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)*" con cui il Legislatore ha apportato le opportune correzioni all'art. 1 bis del D.Lgs. 178/2012 estendendo il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato anche ai comitati locali della provincia di Trento e Bolzano che, di fatto, non ha reso possibile l'avvio del processo di privatizzazione dei Comitati locali delle Province autonome di Trento e Bolzano nel periodo di vigore della norma nella sua stesura originaria. Pertanto, solo a decorrere dalla data

del 1° gennaio 2015 questi ultimi - Comitati locali delle Province autonome di Trento e Bolzano - hanno assunto la personalità giuridica di diritto privato.

A seguito della citata novella il Presidente Nazionale ha adottato le Ordinanze presidenziali n. 29/15 del 30 gennaio 2015 e n. 65/15 del 9 marzo 2015 con cui ha rispettivamente approvato con la prima lo schema di Statuto-tipo dei Comitati Locali delle Province autonome di Trento e Bolzano mentre con la seconda, dopo aver abrogato la O.P. 17/2015, ha approvato l'elenco ricognitivo dei Comitati locali insistenti nel territorio delle Province autonome di Trento e Bolzano. In particolare, lo Statuto-Tipo dei Comitati Locali delle Province autonome di Trento e Bolzano si è reso necessario in ragione della specificità della Regione autonoma Trentino Alto Adige, ove non è costituito, come nelle restanti Regioni ad autonomia ordinaria o differenziata, un Comitato regionale, ma vi operano due Comitati provinciali (Trento e Bolzano) con valenza regionale.

Successivamente con l'articolo 7, comma 2, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192 recante *"Proroga di termini previsti da disposizioni legislative"*, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n.11, si è ulteriormente differito di un anno l'avvio del processo di privatizzazione completa della C.R.I.. Ciò è avvenuto senza tuttavia alterare l'assetto sostanziale definito dal decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, ma con la finalità di garantire un processo di privatizzazione più ordinato e organico, ma anche in considerazione della mancata approvazione dei diversi decreti attuativi del Riordino previsti dalla norma (vedi allegato 1).

Sempre il citato Decreto 192 ha inserito un'importante norma di tutela del personale della CRI di cui si tratterà ampiamente nella sezione dedicata alle Risorse Umane.

2. PRIVATIZZAZIONE DEI COMITATI PROVINCIALI E LOCALI C.R.I.

Come rappresentato nelle precedenti relazioni dal 1° gennaio 2014 i Comitati provinciali e locali privatizzati della CRI hanno avviato la propria attività dotandosi di tutti gli strumenti necessari per operare fattivamente sul territorio; trattasi di n.636 comitati cui vanno aggiunti, dal 1° gennaio 2015, anche i n. 4 Comitati locali delle Province autonome di Trento e Bolzano. A tal proposito, si riportano sinteticamente i dati più significativi descrittivi dello stato dell'arte al 30.06.2015:

- ✓ 640 Comitati provinciali e locali (TUTTI) si sono dotati di proprio Codice Fiscale;
- ✓ 568 Comitati provinciali e locali hanno aperto la Partita I.V.A.;
- ✓ 394 Comitati sono iscritti ai Registri regionale e/o provinciale delle APS;
- ✓ 374 Comitati sono già iscritti al Registro delle persone giuridiche.

Si è già posto in evidenza nelle precedenti relazioni come le disposizioni contenute nell'art. 1 bis del D.Lgs. n. 178/2012, in fase di concreta attuazione, hanno trovato, in talune Regioni, difficoltà applicative. Infatti, benché l'iscrizione nei registri delle APS dovesse avvenire *"di diritto"* ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 178/12 che prevede appunto *"...L'Associazione è persona giuridica di diritto privato ai sensi del Libro Primo, titolo II capo II, del codice civile ed è iscritta di diritto nel registro nazionale, nonché nei registri regionali e provinciali delle associazioni di promozione sociale applicandosi ad essa per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, la legge 7 dicembre 200, n. 383..."*, tuttavia, si è dovuto constatare che a seconda della specifica normativa regionale gli enti territoriali (Regione, Provincia e Comune), ai quali le APS hanno presentato istanza di iscrizione, hanno risposto in maniera non uniforme e, talvolta, addirittura con un provvedimento di diniego. Lo stesso dicasi per l'iscrizione nei registri delle persone giuridiche.

A riguardo, si coglie l'occasione per riaffermare che la condotta di alcuni enti coinvolti nel riconoscimento della natura giuridica dei Comitati locali e provinciali resta di difficile comprensione da parte della CRI e, pertanto, si auspicano approfondimenti da parte dei Ministeri competenti.

Tuttavia va evidenziato come i dati numerici sopra riportati mostrano un lento, ma comunque costante fenomeno evolutivo in termini di iscrizioni definite. Occorre inoltre tenere nella debita considerazione l'ulteriore dato oggettivo che moltissimi altri Comitati privatizzati hanno avviato le procedure di iscrizione, che pertanto, *medio tempore*, troveranno concreta definizione.

Nel primo semestre del 2015 si è definitivamente data attuazione alla previsione contenuta nell'art. 2, comma 6, del Decreto del Ministero della Salute 16 aprile 2014, e a seguito di incontri avvenuti presso il Ministero della Salute nel mese di gennaio 2015, il Presidente Nazionale con nota prot. n. 16348 del 4 marzo 2015 ha inoltrato al citato dicastero le nuove proposte di modifica del DPCM 6 maggio 2005, n. 97/2005, già inviate in prima stesura ad agosto 2014 con nota prot. 56163, recante *"Approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa"*, al fine di adeguare la normativa statutaria al nuovo assetto organizzativo determinato con il D.Lgs. n.178/2012 e smi..

In data 20 aprile 2015 si è svolto un incontro tra il vertice CRI, l'Ufficio Legislativo del Ministero della Salute e la Direzione del Dicastero incaricata di vigilare sulla Croce Rossa, a seguito del quale è stata avviata l'ultima fase di elaborazione del testo della proposta di modifica del DPCM 97/2005.

Il testo è stato trasmesso ai Ministeri vigilanti in data 4 maggio 2015 (nota prot. CRI/CC/33105/15) e recentemente, al fine di apportare alcune ulteriori correzioni, in data 30.07.2015 (nota prot. 57647).

Si ricorda che nelle more dell'approvazione del nuovo Statuto, si applicano le disposizioni del DPCM 97/2005 in quanto compatibili ai sensi di quanto previsto all'art. 8, comma 1 del D.Lgs. 178/12 e smi.

3. RISORSE UMANE

La situazione del personale ereditata da questa gestione al momento del suo insediamento era drammatica con un numero di persone elevato e con la piaga del precariato (sebbene autorizzato ai sensi delle Legge 24 dicembre 2007, n.244 e legge 18 giugno 2009, n.69) foriera di un contenzioso "infinito" ed estremamente gravoso aggiuntosi ad altri "filoni" definiti seriali per la successione e ripetitività con cui sono stati (e sono ancora oggi) presentati .

In particolare, si fa riferimento a 3 filoni di contenzioso relativi al personale particolarmente rilevanti attinenti:

1. la rivendicazione dell'incentivo da parte del personale civile sia a tempo determinato che a tempo indeterminato; quest'ultimo conseguente ai rilievi formulati sulla costituzione dei fondi per il trattamento accessorio in seguito all'ispezione S.I.Fi.P. – MEF (pos.7336) ;
2. la contestazione del recupero delle somme indebitamente percepite dal personale militare, disposto a seguito dei diversi e numerosi rilievi emersi con l'ispezione amministrativo- contabile avviata dal MEF (pos.7549);
3. la rivendicazione della stabilizzazione nei ruoli della CRI da parte del personale precario collegata alle previsioni delle leggi finanziarie 2006 e 2007.

L'obiettivo dell'Amministrazione, fin dal proprio insediamento, è stato quello di una riorganizzazione e razionalizzazione delle risorse umane impiegate, affrontando con gli strumenti a disposizione le criticità ereditate verificando, laddove esistenti, le eventuali responsabilità.

In effetti, i numeri sotto riportati mostrano una riduzione complessiva ENORME del personale afferente il perimetro pubblico nonostante le numerosissime stabilizzazioni in corso. In particolare, le unità di personale uscite dal comparto P.A. sono di ben 1.940 (dato al 30.06.2015)

Data	31/12/2008	31/12/2013	30/06/2015
unità di persone*	4.379	3.914	2.439

- 1.940 unità

Questo dimostra l'attenzione ed i risultati positivi della riorganizzazione in corso, anche rispetto all'equilibrio economico-finanziario dell'attività convenzionale, tenuto conto del lungo percorso portato avanti, peraltro, con una contestuale attenzione per la salvaguardia dei livelli occupazionali, essendo stata una delle priorità che ha orientato l'attività della *governance* della C.R.I. dal momento dell'avvio del processo di riordino.

Infatti, al proprio interno il vertice strategico di Croce Rossa ha dato direttive costanti affinché il personale a tempo determinato, man mano che il contratto di lavoro veniva in scadenza con l'Ente

pubblico CRI, venisse riassorbito dai Comitati privatizzati (APS) come è accaduto nella quasi totalità dei casi.

Allo stesso tempo si è ritenuto opportuno sensibilizzare in tal senso i Ministeri vigilanti, il Dipartimento della funzione pubblica e l'autorità politica intesa in senso ampio, tanto che il legislatore ha recepito la necessità di introdurre delle novelle legislative finalizzate all'aumento delle tutele lavorative in favore dei dipendenti C.R.I.. In particolare, con la legge 11/2015, all'art. 7, comma 2, sono state introdotte due modifiche significative nell'ottica sopra rappresentata :

- 1) è stato introdotto il comma *6-bis*, all'art. 5 del decreto legislativo 178/2012 rubricato "*Corpi militari ausiliari delle Forze armate*", con il quale, ferma restando l'invarianza del numero complessivo di unità del contingente militare previsto per assicurare la funzionalità e il pronto impiego dei Corpi ausiliari (n. 300), è stata stabilita una riserva di posti (n. 150) in favore del personale del Corpo militare C.R.I. in servizio temporaneo ai sensi dell'art. 1668 del Codice dell'ordinamento militare. Con tale disposizione sono state estese anche a questa categoria di personale delle tutele a salvaguardia della propria posizione lavorativa, ma soprattutto si è evitato di perdere le professionalità acquisite negli anni e di grande importanza per l'Ente soprattutto nel campo delle attività di emergenza.
- 2) è stato inserito il comma *2-bis*, estendendo l'applicazione anche al personale C.R.I. delle disposizioni di cui ai commi 425, 426, 427, 428 e 429 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che ha ristabilito una condizione di equità e di omogeneità tra i dipendenti C.R.I. e i dipendenti di altre PP.AA. in materia di mobilità.

Con l'applicazione anche al personale C.R.I. della disciplina speciale in materia di ricollocazione del personale degli enti di area vasta risultanti in sovrannumero, si andrà ad incidere in maniera concreta e positiva sulle prospettive di salvaguardia occupazionale del personale C.R.I., a fronte invece di un istituto della mobilità, che prevedeva - decorso il termine utile biennale come inizialmente fissato dal decreto legislativo 178/2012 per le attività di liquidazione in capo all'Ente strumentale- il collocamento in disponibilità ai sensi dell'art. 7 e dell'art 34 del D.Lgs. 165/2001.

3.1. Fabbisogno di personale e interventi normativi

Come già premesso all'inizio della presente relazione, con il D.L. 192/2014 sono stati differiti, di un anno, i termini di costituzione dell'Associazione (APS NAZIONALE) della Croce Rossa Italiana, soggetto di diritto privato, e dell'Ente strumentale, soggetto di diritto pubblico.

Conseguentemente, sono state rinviate di un anno tutte le altre previsioni correlate.

In particolare, si pone l'accento sulla definizione del fabbisogno ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs.178/12 per il quale sono state poste in essere specifiche attività amministrative finalizzate ad aggiornare la c.d. "simulazione"¹ inviata al Dipartimento della Funzione pubblica nel settembre 2014 di cui si è compiutamente relazionato nel precedente aggiornamento semestrale.

¹ Secondo le previsioni dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 178/2012 la C.R.I. con la circolare 15/2014, al fine di definire lo schema di fabbisogno quantitativo e qualitativo di personale, ha avviato una ricognizione del fabbisogno per l'anno 2015 (con riferimento al solo personale civile di ruolo e al personale militare in servizio continuativo). I dati emersi dalla simulazione hanno mostrato un potenziale esubero di mille risorse umane. L'approvazione dell'art. 7, comma 2 g-bis e 2-bis della Legge 27 febbraio 2015, n. 11, influenzerà tale critica situazione in modo positivo.

Come sopra accennato, a seguito dell'emanazione della legge n. 11/2015 di conversione in legge con modificazioni del D.L. 192/2014 (c.d. "mille proroghe"), è stato inserito, all'articolo 7 dello stesso, il comma 2-bis: *"Le disposizioni dei commi 425, 426, 427, 428 e 429 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si applicano anche nei confronti del personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, come da ultimo modificato dal presente articolo"* estendendo anche al personale C.R.I. la possibilità di accedere agli strumenti previsti per il personale delle province per la mobilità verso altri Enti.

Tale previsione è in attesa di trovare nella sede istituzionale preposta (il tavolo tecnico istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell'art.6, comma 5 del D.Lgs. 178/12), la necessaria definizione.

A seguito dell'incontro svoltosi in data 08.04.2015 presso il Dipartimento della Funzione Pubblica - come richiesto dalla stessa Funzione Pubblica- si è provveduto a definire il fabbisogno di personale in funzione dell'applicazione dei commi da 425 a 429 della legge n. 190/2014 e s.m.i. al personale della CRI. Successivamente è stata trasmessa (al Ministero della funzione pubblica ed ai Ministeri vigilanti in data 16 luglio 2015 con nota prot. n. 54296) una proposta/simulazione (vedi allegato 2) di fabbisogno articolata in tre fasi":

1. a perimetro attuale, come definita a seguito della privatizzazione dei Comitati locali e provinciali CRI (art. 1-bis D.Lgs. n.178/2012) (fabbisogno *"compensato"* pari a n.1.213 unità di personale/1.085 persone da collocare in mobilità);
2. costituzione dell'Ente Strumentale (fabbisogno*"compensato"* pari a n.832 unità di personale/1466 persone da collocare in mobilità);
3. soppressione dell'Ente e liquidazione come previsto ai sensi dell'art.8 comma 2 del D.Lgs n.178/212 e s.m.i. (fabbisogno *"compensato"* pari a n.165 unità di personale/n.1.833 persone da collocare in mobilità).

In riferimento alla terza ed ultima fase, sarà indispensabile prevedere soluzioni normative idonee al fine di garantire un'adeguata collocazione del personale dipendente che rimarrà in servizio sino al 31.12.2017. Se è vero che il Legislatore ha già normato la ricollocazione del personale della CRI , è anche vero che l'amministrazione dovrà comunque poter contare sull'attività lavorativa di alcuni lavoratori fino all'ultimo giorno di vita dell'Ente strumentale;si suggeriscono ,pertanto, soluzioni di maggior garanzia idonee ad individuare, da subito, la sede di ricollocazione di coloro che saranno chiamati a restare presso l'Ente strumentale fino alla sua liquidazione.

Allo stato, non è ancora intervenuto il decreto di cui all'art. 6, comma 1 del D.Lgs n.178/2012, con il quale devono essere stabiliti i criteri e le modalità di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dal contratto collettivo relativo per il personale civile con contratto a tempo indeterminato della CRI e quelli del personale appartenente al Corpo Militare.

In tale quadro, è importante ricordare l'emanazione da parte del Presidente Nazionale in data 12 maggio 2015 delle linee operative provvisorie dell'Ente Strumentale e della costituenda Associazione della Croce Rossa Italiana, propedeutiche ad una corretta predisposizione dello schema di fabbisogno.

3.2 Armonizzazione D.Lgs. 165/2001 e D.Lgs. 178/2012

L'estensione delle disposizioni della legge 190/2014 al personale di Croce Rossa sembrerebbe aver risolto alcune delle problematiche affrontate nel corso del 2014, di cui la prima, anche in ordine di tempo, riguarda l'armonizzazione delle previsioni tra il D.Lgs 178/2012, che disciplina specificatamente il riordino della C.R.I e il D.Lgs. 165/2001, che stabilisce le norme generali da seguire per le amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento agli strumenti utilizzabili per la gestione delle eccedenze/esubero di personale.

Infatti, come chiarito dal rappresentante del Dipartimento della Funzione Pubblica durante un incontro presso lo stesso Dipartimento, il combinato disposto dei commi 427 e 428 della legge n. 190/2014 prevede che nelle more della conclusione delle procedure di mobilità (31 dicembre 2016) il personale della C.R.I. dovrà, comunque, rimanere in servizio presso l'Ente.

La seconda problematica, che con la citata novella normativa è stata risolta, riguarda la difficoltà da parte dell'Amministrazione di rilasciare l'attestazione con la quale *"si impegna a procedere al versamento delle risorse corrispondenti al 50% del trattamento economico spettante al lavoratore interessato al trasferimento, secondo le modalità che saranno stabilite con D.P.C.M. previsto dall'art. 30, comma 2.3 del D.Lgs. 165/2001, in corso di perfezionamento"* necessaria alla partecipazione dell'avviso di mobilità per la copertura di n. 1031 posti a tempo pieno e indeterminato presso il Ministero della Giustizia.

Infatti, il personale degli enti di area vasta è escluso dall'obbligo di allegare alla propria domanda di partecipazione all'avviso di mobilità l'attestazione, e pertanto, stante l'intervenuta estensione dei benefici previsti per il personale di tali enti, tale esclusione è stata considerata applicabile anche al personale C.R.I..

Sulla questione è stata, infatti, inviata apposita comunicazione al Ministero Giustizia, il quale ha rappresentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Economia e delle Finanze di ritenere condivisibile quanto argomentato dalla C.R.I..

Relativamente alla ripartizione delle quote del contributo del MEF per i dipendenti in mobilità, resta da definire il rapporto tra le previsioni normative di cui all'art. 6, comma 6 del D.Lgs. 178/12 e quelle successivamente contenute nelle disposizioni di cui all'art. 7, comma 2 bis della Legge 11/15. Appare auspicabile a questa Amministrazione che essendo le norme contenute nella del Decreto Legge 192/2014 convertito con modificazioni con la Legge 11/2015 successive successive al decreto di riordino, le stesse vengano interpretate nel senso di superare le precedenti disposizioni, comunque, a tal proposito si rinvia ad un incontro specifico da definirsi con i Ministeri competenti.

3.3 Stabilizzazioni e Pieno impiego di personale

Il pieno impiego del personale stabilizzato, come più volte evidenziato a tutti i ministeri competenti, costituisce una criticità. Si tratta prevalentemente di personale operativo (soprattutto appartenente alle qualifiche A2 e B1 tecniche assunto in esecuzione di sentenze di stabilizzazione)

che dovrà, comunque, restare in servizio presso l'Ente alla luce del citato disposto normativo che prevede appunto, che sino al 31 dicembre 2016 il personale non ricollocato attraverso i previsti percorsi di mobilità, non potrà essere dichiarato in esubero, salvo diversa interpretazione dovesse dedursi dagli approfondimenti in corso. Preme evidenziare che stiamo parlando, come detto, di personale tecnico assunto per le esigenze dei servizi di emergenza ed urgenza propri del S.S.N. che ha acquisto professionalità e competenze specifiche correlate appunto ai servizi del 118 e che, oggi, con il subentro dei comitati locali e provinciali nelle convenzioni (come previsto dall'art. 1 bis del Decreto di Riordino) non facilmente impiegabile nelle attività rimaste in capo alla CRI pubblica, proprio per la specificità delle mansioni cui per anni sono stati adibiti, e che comunque eventualmente si vedranno impiegati in attività istituzionali che per loro natura sono a carico del bilancio CRI.

Occorre rilevare come sulla questione sia intervenuto tempestivamente il Presidente Nazionale, che costantemente ha dato indicazioni per tutto il 2014 ai Presidenti regionali, provinciali e locali, ed in particolare, ha diramato una direttiva *ad hoc* sull'impiego del personale a tempo indeterminato sul territorio sin dal dicembre 2014, portando, nel gennaio 2015, la problematica all'attenzione dei Ministeri vigilanti.

Riteniamo importante ribadire che conseguentemente alla privatizzazione dei Comitati locali e provinciali C.R.I., ovviamente senza considerare le attività a stralcio demandate agli stessi a definizione della gestione pubblica terminata al 31.12.2013, si è inevitabilmente venuta a creare "un'eccedenza del personale" afferente l'ambito pubblico (con particolare riguardo alle unità di personale impiegate nei comitati privatizzati); a questo va aggiunto il progressivo aumento del personale stabilizzato dalla C.R.I. (in linea con il parere espresso dall'Ufficio Legislativo del Ministero della Salute²) in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali e in ottemperanza alle sentenze (che purtroppo non tengono minimamente conto del percorso di privatizzazione in atto).

Infatti il percorso di stabilizzazione intrapreso ha portato, alla data del 30 giugno 2015, all'assunzione di n. 387 risorse umane con contratto a tempo indeterminato E.P.N.E. (in servizio a tale data n. 329). Ai dati storicizzati occorre aggiungere che l'Amministrazione ha già programmato la stabilizzazione di ulteriori n. 207 risorse umane, in possesso di sentenza esecutiva già notificata alla C.R.I. entro il 30 05 2015. In proposito, si rappresenta che l'assunzione a tempo indeterminato di personale a seguito delle stabilizzazioni ha portato molte volte a difficoltà di ricollocazione di detto personale (nella quasi totalità autisti e barellieri A2 o B1) in attività presso i comitati territoriali (locali o provinciali privatizzati). Ciò, anche in considerazione del fatto che i suddetti dipendenti spesso non forniscono il consenso previsto dall'art. 23 -bis, comma 7 del D.Lgs. 165/2001 per svolgere la propria attività in convenzione presso i comitati locali e provinciali, ovvero non risultano più essere utilizzati nelle nuove convenzioni dai comitati privatizzati.

Inoltre i concomitanti fenomeni di privatizzazione dei Comitati locali e provinciali C.R.I. e di stabilizzazione del personale hanno comportato anche una riduzione delle attività di competenza della C.R.I. pubblica (es. convenzioni 118) che, come naturale conseguenza, ha determinato notevoli difficoltà a garantire il costante pieno impiego di più di 300 unità di personale, secondo le

² Si tratta del parere con cui l'Ufficio Legislativo del Ministero della Salute ha fornito indicazioni operative per l'esecuzione delle sentenze di condanna alla stabilizzazione – nota prot. n.0001923-P del 24 aprile 2013-.

prime verifiche dei direttori regionali, aspetto già segnalato al Dipartimento della Funzione pubblica e ai ministeri vigilanti già a settembre 2014.

Inoltre, nel quadro del percorso di stabilizzazione intrapreso si evidenzia come l'obbligo di assunzione a carico della C.R.I. prescinda sia dalle posizioni disponibili nell'attuale dotazione organica, sia dalle prime previsioni relative ai fabbisogni futuri, generando, di fatto, un'eccedenza formale immediata di personale che viene stabilizzato in posizione soprannumeraria.

Sono state inoltrate delle istanze ai Ministeri vigilanti finalizzate sia alla conferma del sopra citato parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Salute in tema di stabilizzazione, alla luce delle numerose novità intervenute sia alla richiesta di parere in merito alla possibilità di addivenire a rapporti di collaborazione con altre PP.AA. finalizzati all'impiego di personale C.R.I..

Infine, tra gli effetti conseguenti alle stabilizzazioni e ai processi di mobilità sono da considerarsi alcuni fenomeni paradossali per quanto frequenti nel settore pubblico:

- se da un lato l'Amministrazione è costretta a dichiarare gli "esuberanti"/personale da mettere in mobilità (es. prima fase simulazione n. 1.085), dall'altro l'Ente è carente di personale qualificato, per esempio personale di livello dirigenziale (dei n.25 dirigenti di seconda fascia previsti in d.o. soltanto n. 18 dirigenti sono effettivamente in servizio), e di funzionari area C amministrativa (la tabella in allegato 2 dimostra una carenza di 30 unità in prima fase) ed, infine, di personale specializzato (es. per il vasto e complesso contenzioso del Servizio legale);
- a seguito di quanto sopra evidenziato e nell'interesse dell'Amministrazione, temporaneamente ed in via eccezionale, si è stati costretti a negare la mobilità ai dirigenti, perché impegnata a gestire la complessa organizzazione in corso che produce un'enorme quantità di nuove attività, più la gestione ordinaria, nonché le costanti emergenze umanitarie come ad es. quella dei migranti;
- a seguito di sentenza di stabilizzazione i lavoratori - anche quelli impiegati in convenzioni "private"- nella quasi totalità optano per il regime pubblico, andando così a rendere eccessiva la dotazione di personale rispetto al fabbisogno effettivo. Questo nonostante che, con grande senso di responsabilità rispetto alla tutele occupazionali, la quasi totalità del personale a tempo determinato operante in convenzione sia stato riassorbito dalle APS (con soggetto giuridico privato) coerentemente alle indicazioni date dal Presidente Nazionale e in linea con la *ratio* del percorso di privatizzazione in atto.

Si auspica quindi una rapida definizione delle procedure di mobilità in atto, diversamente si corre il rischio di costringere la CRI a svolgere un ruolo di ammortizzatore sociale.

3.4 Aspetti finanziari relativi al personale

Nonostante i pensionamenti, a seguito del processo in atto di stabilizzazione è lievitato il costo del personale civile di ruolo che è passato da n.1193 unità al 31.05.2013 a n.1388 al 30.06.2015

(con n.329 stabilizzati ³). Ciononostante il contributo statale previsto per le attività di Croce Rossa ha subito nel corso degli anni una drammatica riduzione.

Come già segnalato ampiamente da molto tempo - il contributo statale non è più sufficiente a coprire l'intero costo del personale, che a titolo esemplificativo nel bilancio consuntivo 2014 assorbiva il 108,84 % dei contributi erogati dallo Stato.

Di seguito una tabella di sintesi dell'incidenza della spesa del personale degli anni 2009-2014 sull'ammontare dei contributi

SPESE del PERSONALE a Bilancio		
anno	spese del personale	% assorbimento
2009	€ 154.313.509,40	91,20%
2010	€ 154.998.648,04	92,40%
2011	€ 153.751.012,43	91,25%
2012	€ 143.703.047,53	94,67%
2013	€ 152.052.507,16	100,04%
2014	€ 154.531.307,64	108,84% ⁴

Inoltre, il combinato disposto dei commi 427 e 428 della legge 190/2014, come sopra detto, prevede che nelle more della conclusione delle procedure di mobilità fissato al 31 dicembre 2016, il personale della C.R.I. dovrà, in ogni caso, rimanere in servizio presso l'Ente, con la conseguenza che i programmati risparmi sul costo del personale ipotizzati a seguito di procedure di eccedenza/esubero (applicazione artt. 33 e 34 D.Lgs. 165/2001) non potranno verificarsi in tempi brevi e, comunque, eventualmente a legge vigente non prima del 2017.

Si rammenta che nella relazione sulla gestione inviata a tutti i ministeri vigilanti (prot.83900 del 02 dicembre 2014) si era ipotizzato un risparmio complessivo di oltre 24 mln di euro per il 2016 che ovviamente non sarà realizzabile con evidenti conseguenze per il bilancio 2016.

A ciò aggiungasi che nonostante le reiterate richieste di CRI di attivazione della procedura ex art. 61 del D.L.gs. 165/2001, non è stato previsto alcun adeguamento del contributo a seguito dell'obbligo di assunzione a tempo indeterminato del personale stabilizzato ed in corso di stabilizzazione, con evidenti riflessi sulla sostenibilità finanziaria. Si pensi infatti che il nuovo e maggior costo sul bilancio 2015 imputabile al personale stabilizzato (dall'anno 2012 e successivi) è stimato pari a quasi 9,5 mln di euro e sul bilancio 2016 è pari a quasi 14 mln di euro, comprendendo nella quantificazione anche le 207 unità che si intende stabilizzare entro il 31 dicembre 2015.

³ N.B. n.329 sono gli stabilizzati in servizio su un totale di stabilizzazione disposte di n. 387

⁴ Il dato risulta aggiornato rispetto alla nota prot. n. 54769 del 20/07/2015

Infine, relativamente al personale impiegato nelle convenzioni - per il quale è previsto il rimborso degli oneri stipendiali al Comitato Centrale - si registra una costante diminuzione. Infatti, una rilevazione ha evidenziato come nel febbraio 2015 risultavano impiegate soltanto n. 173 risorse umane di ruolo, a fronte di n. 469 risorse impiegate nel dicembre 2013 (compresi gli stabilizzati), ovvero il 63% in meno. Ciò è dovuto a molteplici fattori, non ultimo il fatto che occorre l'assenso del dipendente per l'impiego presso i comitati privatizzati oggi titolari delle convenzioni, ovvero non risultano più essere utilizzati nelle nuove convenzioni dai comitati privatizzati.

3.5 Personale appartenente al Corpo Militare

Per il personale del Corpo Militare, ai fini della riforma, le questioni di maggiore interesse tuttora pendenti sono:

A. L'emanazione del DPCM recante i criteri e le modalità di equiparazione tra il personale militare e il personale civile.

Come noto l'art. 6, comma 1 del D.Lgs. prevede che *"...sono stabiliti i criteri e le modalità di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dal contratto collettivo relativo al personale civile con contratto a tempo indeterminato della CRI e quelli del personale di cui all'art. 5 già appartenente al Corpo Militare...."*. Ed, in particolare, all'art. 8, comma 4 del D.M. 16 aprile 2014 è stabilito che *"ai fini dell'equiparazione tra i livelli di inquadramento del personale appartenente al Corpo militare e il personale civile con contratto a tempo indeterminato, si provvede entro 120 gg dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, a definire le tabelle di equiparazione ai sensi dell'art.6, comma 1, del decreto legislativo n.178 del 2012 e successive modificazioni."*

A seguito di incontri svoltisi a fine 2014, il Ministero della Salute ha formalmente trasmesso con nota prot. 1291 del 16 gennaio 2015 una proposta che prevedeva l'equiparazione del personale del Corpo militare sulla base di un unico parametro, ovvero il grado rivestito. A riguardo, il Presidente Nazionale con le note prot. 9878 del 10 febbraio 2015 e prot. 18584 del 12 marzo 2015, ha fornito le proprie considerazioni evidenziando, stante la complessità della problematica, la difficoltà nell'utilizzo di un unico criterio in sede di predisposizione delle tabelle di equiparazione.

Successivamente, come comunicato dal rappresentante del Ministero della Salute in un recente incontro del tavolo tecnico presso il Dipartimento della Funzione pubblica, sul tema si sono svolti ulteriori incontri per discutere il decreto con l'obiettivo di emanarlo a breve.

La definizione dei criteri di equiparazione riveste carattere di urgenza anche al fine della definizione del fabbisogno e quindi della definizione del personale in esubero/da ricollocare in mobilità, tanto è vero che la CRI al fine di comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica i fabbisogni, ha proceduto ad una simulazione sulla base della suddetta nota prot. 1291 del 16 gennaio 2015.

- B. La **procedura di selezione riguardante il nuovo contingente di personale militare (300 unità)**. A seguito delle modifiche introdotte all'art. 5 del D.lgs. 178/12 ad opera dell'art. 7, comma 2, g-bis della L. 11/15 che ha posto una riserva per n. 150 posti al personale richiamato, il Ministero della Difesa ha sospeso temporaneamente la procedura in questione.